



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 4 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n° _____

Sciacca, lì _____

Circolare n. 290

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0003276 del 29/02/2020
(Uscita)

Al personale scolastico
AI DSGA

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 e assenze del personale

La rapida diffusione del contagio del Coronavirus comporta situazioni diverse nella gestione delle assenze dei lavoratori. Il decreto legge n. 6/2020, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 febbraio, conferisce ai Ministri competenti ampi poteri di intervento per ridurre al minimo il diffondersi del virus e le possibilità di contagio. Inoltre con Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25 febbraio 2020 il Presidente della Regione Sicilia ha emanato misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, fornendo, fra l'altro, ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus.

Tanto premesso, alla luce della normativa vigente, le assenze del personale alla data odierna sono inquadrate come segue

ASSENZE DEL PERSONALE

1) LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS

Assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari. Riguarda coloro che hanno contratto il virus. Questa ipotesi legittima l'assenza da parte del lavoratore interessato. **In tal caso l'evento è assimilabile ai casi di ricovero per altre patologie o interventi e verrà trattato come malattia (CCNL 2006/2009 art. 17).**

2) PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI MALATTIA INFETTIVA

L'Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, (fatta salva dal decreto legge 6/2020, art. 3, comma 3) prevede all'art. 1, comma 1, che le Autorità sanitarie territorialmente competenti **applicano la misura della quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni** agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

3) PERSONE CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HANNO FATTO INGRESSO IN ITALIA DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COME IDENTIFICATE DALLA O.M.S.

La citata Ordinanza del Ministero della Salute, all'art. 1, commi 2 e 3, prevede per queste persone **l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della A.S.L. competente per territorio**, che provvederà ad adottare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o le misure alternative di efficacia equivalente.

4) PERSONE CHE DAL 1° FEBBRAIO 2020 SONO TRANSITATE ED HANNO SOSTATO NEI COMUNI CONSIDERATI ZONE A RISCHIO (ALLEGATO A AL DPCM 23/02/2020ⁱ)

Il DPCM 23/02/2020, in attuazione del D.L. 6/2020, all'art. 2, comma 1, prevede per queste persone **l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio**, per l'adozione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Nei casi **2 e 3 e 4** il lavoratore assente in conseguenza dell'applicazione della misura della **quarantena con sorveglianza attiva disposta dall'autorità sanitaria competente è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario per profilassi.**

5) QUARANTENA VOLONTARIA

L'assenza di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di contagio, **nelle more della decisione dell'autorità pubblica a cui abbiano comunicato il rientro o il transito da zone a rischio di cui ai casi 3) e 4)** rappresenta comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, da considerarsi come allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi.

6) ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO

L'assenza determinata dal semplice "timore" di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, **non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione.** In tal caso si realizza un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare, in ultima analisi, anche al licenziamento.

Resta salva la facoltà da parte del lavoratore di usufruire di altri istituti contrattuali (ferie e permessi).

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

ⁱ **1 Regione Lombardia:** Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. **Veneto:** Vò.